

Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane in materia di randagismo – 18 marzo 1999

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane relativo ai "Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo". (Repertorio atti n. 26/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la conferenza Stato -città e autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato Regioni;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che le affida il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze nei settori di attività di comune interesse;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della sanità in data 15 marzo 1999;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 ottobre 1996, recante norme in materia di affidamento dei cani randagi, per il quale la provincia autonoma di Trento e la regione Lombardia hanno proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 19 novembre 1998, con il quale viene disposto l'annullamento d'ufficio di detto decreto ministeriale 14 ottobre 1996;

Considerato che la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", prevede che ciascuna regione disciplini con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani nonché la prevenzione del randagismo, demandando invece ai comuni od alle comunità montane le attività di risanamento, di realizzazione e di corretta gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani;

Considerato che a tali adempimenti non si e' data nell'intero territorio nazionale uniforme ottemperanza;

Ritenuto necessario concordare ed emanare criteri informativi atti a ridimensionare il diverso livello di applicazione della legge n. 281/1991 nel territorio nazionale, per rendere più agevoli i rapporti in materia tra le singole regioni, anche alla luce della loro necessita' di affrontare e risolvere i nuovi problemi emersi per taluni aspetti nella prima applicazione di tale normativa;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane espresso nell'odierna seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le, regioni, le province, i comuni e le comunità montane, nei termini sotto indicati: Governo, regioni, province, comuni e comunità montane: concordano sul comune obiettivo di dare completa ed uniforme attuazione, in tutto il territorio nazionale, alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e di indicare appropriate soluzioni per i problemi emersi nella sua prima fase di applicazione; convengono sull'esigenza, per il conseguimento di tale obiettivo, di fornire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento, "Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, ai fini della completa applicazione della legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della

propria programmazione.

Roma, 18 marzo 1999 Il Presidente Bellillo Il segretario della conferenza Stato regioni Carpani Il segretario della conferenza Stato città ed autonomie locali Granelli

Articolo 9999

Allegato

Criteri informativi per il coordinamento dell'attività delle regioni, delle province autonome dei comuni e delle comunità montane ai fini della completa applicazione della legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo. Obiettivo dei presenti criteri informativi e' quello di assicurare uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, fornendo nello stesso tempo orientamenti univoci per un'appropriata soluzione dei problemi emersi nella prima fase di applicazione di tale normativa, salva comunque l'autonomia delle regioni e delle province di Trento e Bolzano dei comuni e delle comunità montane nell'eventuale adozione, in concreto, di altre soluzioni che ritengano più consone alle specifiche esigenze della propria programmazione ed organizzazione.

1. L'anagrafe canina costituisce il primo indispensabile presupposto per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo e, ad un tempo, si rivela il più efficace deterrente contro l'abbandono dei cani. Fatta salva ogni più specifica prescrizione in materia conseguente a leggi regionali o provinciali già emanate, una corretta attuazione dell'anagrafe canina deve comportare almeno:

a) la determinazione delle concrete modalità di identificazione dei cani, per lo più con metodo demografico, mediante tatuaggio indolore indelebile, individuando il metodo in funzione della necessita' di garantirne comunque la compatibilità con gli altri sistemi adottati sul territorio nazionale, anche ai fini della facilita' di riconoscimento al di fuori dell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma;

b) il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo elettronico, con l'istituzione di una banca dati informatica, da realizzare contestualmente a livello locale, regionale e centrale;

c) la regolare tenuta, da parte di ciascuna azienda sanitaria locale, di un registro recante l'iscrizione di tutti i cani esistenti nell'ambito territoriale di competenza e soggetto ad aggiornamento in base ai decessi man mano sopravvenuti, in modo da fornire un costante quadro conoscitivo sulla reale consistenza della popolazione canina.

2. Come e' noto, l'art. 3, comma 2, della legge n. 281/1991 ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di stabilire i criteri per rendere possibile, nel proprio ambito territoriale, e tenendo ovviamente conto della relativa entità del randagismo, il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani, facendo si' che tali strutture, sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità' sanitarie locali, risultino in grado, comunque, di garantire ai cani ospitati buone condizioni di vita, nel rispetto delle prescrizioni igienicosanitarie ad esse applicabili. La concreta adozione delle iniziative per il risanamento dei canili comunali e per la realizzazione dei rifugi per cani e' stata, invece, affidata ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale o provinciale e con l'impiego dei relativi contributi destinati a tali finalità. Nei canili comunali, così' adeguatamente ristrutturati, oltre all'identificazione deve essere altresì garantita l'assistenza veterinaria per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti clinici e chirurgici previsti nei confronti dei cani catturati. Viceversa, funzione precipua dei "rifugi per cani" o "canili rifugio" e' quella di assicurare il ricovero degli animali catturati nella fase successiva alla loro identificazione ed all'erogazione delle cure loro necessarie. Spetta ai competenti servizi veterinari delle aziende unità' sanitarie locali accertare, in sede di vigilanza d'istituto, il corretto mantenimento dei cani in buone condizioni di stabulazione.

3. Dev'essere, invece, tempestivo compito delle regioni e delle province autonome definire i

criteri per una corretta gestione delle strutture esistenti, ristrutturare o di nuova realizzazione, anche attraverso un'attenta disciplina degli accordi e delle convenzioni con associazioni animaliste e protezioniste o con strutture pubbliche o private presenti ed operanti, in materia, sul territorio, nonché per assicurare idonea formazione ed adeguato addestramento del personale da adibire all'accalappiamento dei cani randagi, facendo sì che - ai fini del benessere degli animali e della sicurezza dei cittadini - i cani randagi siano catturati da gruppi di operatori specializzati, coordinati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

4. Appare opportuno prevedere, oltre ad un logico indirizzo operativo del servizio di accalappiamento cani, un servizio di raccolta e trattamento igienico delle carcasse degli animali deceduti.

Subito dopo la cattura i cani randagi devono essere condotti nei canili comunali per essere identificati e restituiti al legittimo proprietario se già iscritti all'anagrafe canina ovvero immediatamente contrassegnati e poi registrati, nel caso in cui non risultino iscritti all'anagrafe. Allorché emergano ipotesi di abbandono, mancata custodia o maltrattamento nei confronti dei cani, tali fattispecie d'illecito devono essere tempestivamente notificate al proprietario o al detentore dell'animale.

5. Sarà competenza e cura delle regioni e delle province autonome adottare le misure indispensabili al contenimento della popolazione di cani e di gatti randagi attraverso la loro sterilizzazione chirurgica, promuovendone l'esecuzione su larga scala almeno sulle femmine. E' facoltà, tuttavia, dei cittadini interessati all'adozione di un cane chiedere che l'animale cui si riferisce la richiesta non sia sterilizzato.

6. E' comunque garantito tra i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, (quelli regionali) ed il competente dipartimento del Ministero della sanità un regolare flusso annuo dei dati di cui alla scheda tecnica allegata ai criteri direttivi per il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del capitolo n. 4060 del bilancio dello Stato a suo tempo trasposti nella circolare 30 marzo 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 13 dicembre 1994 - che formano parte integrante del presente accordo.